

ACCORDO QUADRO

Tra

Il **Parco archeologico del Colosseo**, con sede in Roma, Piazza Santa Maria Nova 53, C.F. 14490011005 Roma nella persona della Dott.ssa Alfonsina Russo, Capo del Dipartimento per la valorizzazione del Patrimonio Culturale avocante, domiciliata per gli effetti del presente Accordo Quadro presso la sede del PArCo archeologico del Colosseo (d'ora in poi denominato **PArCo**)

e

L'**Istituto Centrale per il Restauro**, con sede in Roma, Via di San Michele 25, C.F. 80189810585, nella persona del direttore Luigi Oliva, domiciliato per gli effetti del presente Accordo Quadro presso la sede dell'Istituto Centrale per il Restauro (d'ora in poi denominato "**Istituto**" o "**ICR**")

Il **PArCo archeologico del Colosseo** e l'**Istituto Centrale per il Restauro** sono di seguito congiuntamente definiti per brevità anche "Parti" o ciascuna singolarmente "Parte".

- VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il quale prevede che "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- VISTO che «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice);
- VISTO il D.M. 46 del 3 febbraio 2022 recante precisazioni circa i compiti istituzionali dell'Istituto Centrale per il Restauro;
- VISTO il DPCM n. 57 del 15/03/2024 recante Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;
- VISTO il D.M. n. 270 del 5/09/2024 recante Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura, in particolare agli artt. 25 e 26;

tra le Parti si conviene e stipula quanto di seguito.

PREMESSO

- che sia il **PArCo** sia l'**ICR** sono mossi dal comune intento di promuovere la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e di favorirne la fruizione come fonte di sviluppo culturale e sociale, ciascuno nei rispettivi ambiti di competenza;
- che il **PArCo** è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, che compie ricerche sulle testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio e formazione, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica, attraverso occasioni di studio, ricerca e approfondimento scientifico in attuazione degli artt. 118 e 119 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii;
- che il **PArCo**, come da statuto, può avvalersi di collaborazioni con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, attivi nell'ambito della formazione e della ricerca nei settori del patrimonio e delle attività culturali;
- che l'**ICR** è organo tecnico dotato di autonomia speciale del Ministero della Cultura; afferisce alla Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali; è specializzato nel campo della conservazione e del restauro del patrimonio culturale; espleta funzioni in materia di studio e ricerca, progettazione,

- sperimentazione e verifica finalizzate agli interventi di conservazione e restauro del patrimonio culturale, definendo indirizzi metodologici e tecnici per la progettazione e l'esecuzione degli interventi ai fini della loro compatibilità con le esigenze di salvaguardia dei beni culturali;
- che l'**ICR** è in grado di fornire l'adeguato supporto tecnico-scientifico per lo studio, la conoscenza, la ricerca, la conservazione ed il restauro finalizzato alla salvaguardia patrimonio culturale di competenza del **PArCo**;
 - che l'**ICR** può avviare attività didattica su Beni Culturali che presentino problematiche di particolare rilievo che siano formative per gli allievi dei corsi;
 - che è interesse sia del **PArCo** sia dell'**ICR** sostenere iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività di comune interesse, in un quadro di reciproca cooperazione, senza oneri di spesa per le Parti e concertare forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica e organizzativo-gestionale;
 - che è volontà delle Parti provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e archeologico attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di conservazione e restauro comprensivi di una fruizione sostenibile;
 - che l'esito delle differenti attività formative e di ricerca, conservative e diagnostiche già svolte o in corso tra i diversi settori in cui sono articolate le Parti sono tali da incoraggiare lo sviluppo della collaborazione;
 - che le Parti intendono, con il presente Accordo Quadro, disciplinare le condizioni e le modalità di predisposizione, presentazione e realizzazione di progetti congiunti e di futuri Accordi attuativi dai quali esse si attendono una proficua collaborazione finalizzata alla conservazione dei beni culturali, alla migliore conservazione del patrimonio artistico del **PArCo** e allo sviluppo dell'attività di ricerca, diagnostica e, più in generale, della pratica di laboratorio presso i laboratori scientifici dell'**Istituto** e del **PArCo**.

Tutto ciò premesso

TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo Quadro (di seguito anche "Accordo")

Art. 2

Oggetto

2.1 Con il presente Accordo Quadro le Parti intendono porre le basi per una collaborazione nei seguenti settori di ricerca di interesse comune:

- conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale del **PArCo**;
- ricerca scientifica e diagnostica applicata alla conservazione del patrimonio culturale del **PArCo**;
- attività didattica e di alta formazione;
- stage e tirocini;
- promozione e divulgazione della ricerca e degli interventi diagnostici e di conservazione e restauro;
- progettazione e realizzazione di eventi istituzionali negli ambiti della ricerca, della conservazione, della formazione, della divulgazione e diffusione delle conoscenze relative al patrimonio e alle attività culturali;
- partecipazione congiunta a iniziative propositive, progettuali e concorsuali promosse da soggetti pubblici ed enti privati, in ambito formativo e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alle tematiche della conservazione;
- progettazione congiunta per l'accesso a finanziamenti regionali, nazionali e internazionali.

2.2 Allo scopo di stabilire concordemente le modalità di svolgimento delle specifiche iniziative che verranno poste in essere nell'ambito del presente Accordo, le Parti concordano di stipulare specifici accordi attuativi, con i quali di volta in volta saranno definiti di comune intesa:

- gli obiettivi prefissati;
- l'articolazione operativa delle attività;
- le modalità e i tempi di svolgimento delle attività medesime;
- gli impegni reciproci.

Tali accordi saranno redatti in ottemperanza alle norme vigenti e in ogni caso richiameranno il presente Accordo Quadro.

Per la definizione di tali accordi attuativi saranno individuati per iscritto da ciascuna delle Parti i rispettivi referenti.

Per il **PArCo** i singoli accordi attuativi saranno stipulati dal Direttore.

Per l'**ICR** i singoli accordi attuativi saranno stipulati dal Direttore.

Art. 3

Impegni

3.1 Impegni dell'ICR

L'Istituto, in linea con i propri compiti istituzionali e secondo gli obiettivi e i limiti definiti nel presente Accordo e dalla normativa vigente, in special modo dalle Carte del Restauro, dà disponibilità a progettare e/o a realizzare, in collaborazione con il **PArCo** e con riferimento al patrimonio culturale di competenza dello stesso:

- analisi e studi diagnostici a fini di ricerca e/o propedeutici ad azioni di intervento;
- interventi operativi finalizzati alla tutela, alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione;
- progetti di ricerca, sperimentazione e verifica di carattere tecnico-scientifico, anche allo scopo di individuare nuove metodologie, pratiche e procedure;
- attività didattiche collegate ai programmi di studio della Scuola di Alta Formazione dell'Istituto, ivi compresi tirocini, cantieri didattici, stage.
- attività di valorizzazione, comunicazione, promozione e divulgazione degli interventi e delle ricerche che abbiano come oggetto il patrimonio archeologico, architettonico artistico e culturale di competenza del **PArCo**.

Inoltre, l'**ICR** si impegna a:

- definire strategie, mediante specifici piani di conoscenza, per conseguire le finalità del presente Accordo;
- dirigere e condurre i cantieri didattici **ICR** di conservazione e restauro dei beni culturali di competenza del **PArCo**;
- mettere al servizio delle finalità previste nel presente Accordo le conoscenze e le competenze del proprio personale tecnico-scientifico;
- consentire l'accesso e ospitare all'interno dei propri spazi il personale tecnico-scientifico del **PArCo** incaricato di svolgere le attività previste dagli Accordi attuativi che verranno di volta in volta stipulati;
- garantire lo scambio di informazioni per realizzare una proficua collaborazione;
- fornire al **PArCo** la condivisione, se necessario, delle attrezzature e l'ospitalità logistica presso le proprie sedi di Roma e Matera, garantendo l'attività dei Laboratori di restauro e dei Laboratori scientifici, per lo studio, il restauro e interventi conservativi di manufatti di competenza del **PArCo** disciplinati dai successivi Accordi attuativi;
- rendere disponibili al **PArCo** i dati e la documentazione ottenuti per usi interni.

3.2 Impegni del PARCO

Il **PArCo**, in linea con i propri compiti istituzionali e secondo gli obiettivi e i limiti definiti nel presente Accordo e dalla normativa vigente, si impegna a:

- mettere al servizio delle finalità previste nel presente Accordo le conoscenze e le competenze del proprio personale tecnico-scientifico;
- consentire l'accesso e ospitare all'interno dei propri spazi il personale dell'**ICR** e gli studenti incaricati di svolgere le attività previste dagli Accordi attuativi che verranno di volta in volta stipulati;
- sostenere e agevolare l'Istituto in tutte le fasi progettuali e operative delle attività concordate, permettendone, per quel che è di sua competenza e nei limiti di legge, la fattibilità operativa;
- fornire o consentire l'accesso alla documentazione in suo possesso e garantire lo scambio di informazioni per realizzare una proficua collaborazione;
- supportare l'ICR nel reperimento di documenti presso altri archivi;
- collaborare con l'Istituto all'ideazione e implementazione di progetti di ricerca e formativi di varia natura, tra i quali: attività di studio, di ricerca e di pratica di laboratorio su materiali, manufatti e opere di competenza del **PArCo** (da realizzarsi anche presso i laboratori di restauro dell'**ICR**); tirocini formativi e di orientamento (da realizzarsi presso le sedi del **PArCo**);

3.3 Le Parti si impegnano, ciascuna nell'ambito delle proprie possibilità, a:

- ricercare e individuare, singolarmente o in modo congiunto, le opportunità di finanziamento proprio o di altre realtà pubbliche o private disponibili;
- promuovere iniziative culturali (quali convegni, giornate di studio, conferenze) e attività didattiche e divulgative per diffondere la conoscenza e i risultati delle attività svolte in collaborazione;
- snellire le procedure, in funzione del rapporto tra **PArCo** e **ICR**, affinché le attività vengano svolte assicurando costante e reciproca informazione, tramite la condivisione iniziale del cronoprogramma, la comunicazione relativa allo svolgimento dei sopralluoghi, la trasmissione dei programmi di intervento e delle relazioni conclusive.

Art. 4

Oneri finanziari

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Nel caso di finanziamenti esterni, le Parti potranno concordare una ripartizione delle quote spettanti a ciascuna.

Art. 5

Fundraising

Al fine di garantire adeguate coperture economico-finanziarie alle progettualità condivise, le Parti concordano un comune impegno nel ricercare risorse economiche, alternative a quelle budgetarie di ciascuna delle Parti, attraverso il coinvolgimento di soggetti privati nella realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo. In tal senso e nell'eventualità di tale coinvolgimento, verranno definiti di volta in volta Accordi attuativi specifici tra il **PArCo**, l'**ICR** e altri soggetti al fine di regolamentare e dettagliare obiettivi, compiti e responsabilità.

Art. 6

Responsabili e Referenti

Ciascuna delle Parti indica i Responsabili dell'Accordo Quadro:

per il **PArCo archeologico del Colosseo** il Capo del Dipartimento per la valorizzazione del Patrimonio Culturale avocante Dott.ssa Alfonsina Russo;

per l'**Istituto Centrale per il Restauro** il Direttore Arch. Luigi Oliva.

Ciascuna delle Parti indica i Referenti dell'Accordo Quadro. Ai Referenti compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative dell'Accordo Quadro e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività negoziali convenute.

I Referenti per il **PArCo** sono la dott.ssa Federica Rinaldi (e-mail: federica.rinaldi@cultura.gov.it) e la dott.ssa Angelica Pujia (e-mail: angelica.pujia@cultura.gov.it);

i Referenti per l'ICR sono la dott.ssa Francesca Angelo (e-mail: francesca.angelo@cultura.gov.it) e la dott.ssa Ilenia Gradante (e-mail: ilenia.gradante@cultura.gov.it).

Art. 7

Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni ivi contenute sarà eseguita per iscritto e inviata a mezzo Posta elettronica certificata agli indirizzi di seguito indicati:

se al **PArCo**: pa-colosseo@pec.cultura.gov.it

se all'**ICR**: icr@pec.cultura.gov.it

Art. 8

Sicurezza e assicurazione

Le Parti garantiscono di attenersi alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente accordo, le sedi dell'altra parte, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.

Ciascuna Parte sarà considerata responsabile e, pertanto, sopporterà il relativo onere economico, per i danni eventualmente subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, ad eccezione delle ipotesi di colpa lieve, dall'altra Parte.

Ciascuna Parte provvederà alla stipula di idonea copertura assicurativa che ricomprenda tanto la tutela avverso le ipotesi di infortunio occorso al personale, strutturato e non strutturato, includendo gli studenti, chiamato a frequentare, in attuazione del presente accordo e a qualsiasi titolo, le sedi dell'altra Parte, quanto la tutela avverso gli eventi dannosi derivanti da responsabilità civile.

Le Parti concordano che quando il rispettivo personale, strutturato e non strutturato, includendo gli studenti, si reca presso la sede dell'altra Parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, da lui realizzata, assicura al succitato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria. Il personale del **PArCo**, strutturato e non strutturato nonché i soggetti ad esso equiparati, ed il personale dell'**ICR** sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Ai dipendenti o equiparati tali di entrambe le Parti vengono forniti da parte dei rispettivi Datori di lavoro i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei e adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere insieme ai mezzi e le attrezzature da utilizzare per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Per consentire una adeguata protezione collettiva e individuale, le Parti si impegnano a consentire una adeguata informazione e formazione del medesimo personale in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

La sorveglianza sanitaria del personale di entrambe le Parti è affidata al relativo medico competente.

Art. 9

Uso del logo

Le Parti dichiarano, e si danno reciprocamente atto, di utilizzare, nell'ambito delle iniziative e delle attività comuni previste dal presente Accordo e dagli accordi attuativi o comunque ad esso collegati, i rispettivi loghi secondo le normative vigenti e le reciproche previsioni regolamentari.

Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'**ICR** e del **PArCo** per fini commerciali e/o pubblicitari.

L'utilizzo straordinario o estraneo all'azione istituzionale dovrà essere regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle Parti.

Art. 10

Personale e collaborazioni esterne

Per il conseguimento delle proprie finalità, sia il **PArCo** che l'**ICR** possono avvalersi della collaborazione del proprio personale, del personale di servizio presso la controparte, nonché di eventuale personale esterno specializzato in relazione al tipo di attività da svolgere, individuato nel rispetto delle procedure previste dal Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 36/2023 e ss.mm.

In particolare, l'Istituto potrà inoltre coinvolgere nelle attività correlate agli interventi di conservazione e restauro anche gli allievi delle SAF di Roma e Matera.

Art. 11

Riservatezza e Trattamento dei dati

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, anche personali, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, anche successivamente alla data di scadenza del medesimo.

Le Parti si impegnano a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (RGDP) e dal D. lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art. 12

Proprietà e uso comune dei risultati di studi e ricerche

Salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, i risultati conseguiti nel corso delle attività svolte nell'ambito del presente Accordo Quadro saranno di proprietà congiunta del **PArCo** e dell'**Istituto**, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali e non potranno essere ceduti a qualsiasi titolo, comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni scientifiche senza il consenso delle due Parti.

Tutto il materiale didattico prodotto nel corso delle attività formative e/o di orientamento condotte congiuntamente potrà essere utilizzato previo accordo tra le Parti e riportando il logo di entrambi gli Istituti.

Le Parti concordano di valutare congiuntamente l'opportunità di addivenire a pubblicazioni scientifiche che abbiano ad oggetto le attività ed i risultati della collaborazione scientifica, salvaguardando in ogni caso le eventuali esigenze di tutela e brevettabilità dei risultati.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare adeguato risalto alla loro collaborazione e a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche, dei risultati conseguiti o, in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo Quadro. Le pubblicazioni scientifiche risultanti dal presente Accordo saranno presentate a firma di entrambe le Parti.

In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti normative e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo. Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti alla co-titolarità, la gestione della Proprietà Intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

Art. 13

Segretezza e confidenzialità

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo di 3 (tre) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

- a non divulgare fatti, informazioni, cognizioni e documenti e segreti tecnici o industriali, informazioni riguardanti know-how e informazioni sulla Proprietà Intellettuale di seguito definite complessivamente di cui fosse venuto a conoscenza o che fossero comunicati dall'altra Parte in forma confidenziale in forza del presente Accordo e da ora in poi definite complessivamente "Informazioni Riservate" e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;
- ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
- a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente Accordo;
- a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in Parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;
- Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Art. 14

Divulgazione scientifica

Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività regolate dal presente Accordo, impegnandosi in tal caso a dichiarare che dati e acquisizioni provengono dalla relativa collaborazione.

I materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle Parti. Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dai responsabili degli Accordi attuativi, i quali dovranno esprimere un parere sulla riservatezza dei risultati.

Art. 15

Durata

Il presente Accordo Quadro ha la durata di anni 3 (tre) dalla data di stipula. La scadenza dell'Accordo Quadro non pregiudica la regolare esecuzione delle attività in corso. Si dà atto che l'accordo quadro in oggetto prevede il tacito rinnovo, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 16

Riprese fotografiche e/o audiovisive

Le Parti si riservano la facoltà di realizzare riprese fotografiche e/o audiovisive durante le attività oggetto del seguente Accordo, per finalità di documentazione, studio e didattica e ne autorizzano l'eventuale pubblicazione, a titolo gratuito, per la comunicazione e la promozione delle proprie attività.

Art. 17

Registrazione

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del d.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 18

Controversie

Tutte le eventuali divergenze di interpretazione od esecuzione del presente Accordo saranno regolate da mutuo consenso.

Per eventuali controversie non sanabili in via amichevole il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva.

Art. 19

Recesso

Ciascuna Parte può liberamente recedere dal presente Accordo mediante comunicazione da trasmettere all'altra Parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC con preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni.

Restano salve le attività compiute e gli obiettivi conseguiti fino al momento dell'efficacia del recesso, che saranno di proprietà comune ai sensi e per gli effetti del precedente Art. 15.

Art. 21

Disposizioni finali e sottoscrizione

Il presente Accordo Quadro può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

Il presente atto viene redatto in unico originale e sottoscritto mediante firma digitale; ciascuna delle Parti ne conserverà un esemplare.

DATA*

FIRMA**

Per il PArCo archeologico del Colosseo

Il Capo del Dipartimento per la valorizzazione del Patrimonio Culturale avocante
dott.ssa Alfonsina Russo

Per l'Istituto Centrale per il Restauro

Il Direttore, Arch. Luigi Oliva

*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.